

A cura di Marta Bregolato

Congedo matrimoniale: anche in seconde nozze

Categoria: **Previdenza e lavoro**
Sottocategoria: **Congedi**

Oggetto

Il lavoratore che si risposa in seconde nozze ha diritto al congedo matrimoniale

Domanda

Sono un lavoratore dipendente in forza presso lo stesso datore di lavoro da oltre 15 anni. 8 anni fa mi sono sposato e ho richiesto il congedo matrimoniale. Dopo due anni mi sono separato ed ora ho ottenuto il divorzio. Volendomi risposare posso richiedere un nuovo congedo matrimoniale di 15 giorni o tale richiesta può essere fatta una sola volta nella vita?

Risposta

Con il termine di congedo matrimoniale si intende la sospensione giustificata del rapporto di lavoro durante il periodo di matrimonio.

Tale assenza si configura come una astensione retribuita per il periodo massimo di 15 giorni (unico periodo di assenza in cui devono essere conteggiati anche i fine settimana), senza che il lavoratore veda intaccate le ferie maturate.

Il congedo matrimoniale è previsto dai CCNL ed è riconosciuto anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato; in questo caso il periodo di astensione retribuita sarà proporzionato al periodo di contratto.



Per poterne usufruire è sufficiente una richiesta da presentarsi direttamente al datore di lavoro almeno 6 giorni prima della cerimonia.

OSSERVA - Qualora per motivi legati all'organizzazione dell'attività aziendale il datore di lavoro non possa riconoscere il congedo matrimoniale nel periodo imminente alla cerimonia, dovrà comunque provvedervi entro i successivi 30 giorni dalla data di celebrazione.

Al rientro dal periodo di congedo il lavoratore, e comunque entro 60 giorni dalla data delle nozze, dovrà aver cura di presentare al proprio datore di lavoro il certificato di nozze.



Il congedo matrimoniale da un punto di vista strettamente finanziario è in parte a carico del datore di lavoro ed in parte a carico dell'Inps.



ATTENZIONE! - L'assegno non viene erogato in caso di matrimonio celebrato solo con rito religioso.



INFORMA - A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 76/2016 (comunemente più nota come Legge Cirinnà) che ha disciplinato le convivenze e le unioni civili, il congedo matrimoniale è fruibile anche in caso di unioni civili (unioni, con contratto reso di fronte a pubblico ufficiale, tra soggetti appartenenti allo stesso sesso).

Fatte queste necessarie premesse e venendo in particolare all'oggetto del quesito si deve precisare che il cosiddetto assegno matrimoniale viene erogato anche a lavoratori vedovi, o divorziati, che contraggono un secondo matrimonio.

Per quanto sopra, quindi, il congedo matrimoniale è fruibile anche più volte nella vita lavorativa di un dipendente.

In particolare, il lavoratore dipendente che ha già usufruito per prime nozze al congedo matrimoniale potrà usufruirne anche in caso di seconde nozze, sempre per la stessa durata ed alle stesse condizioni, purché, anche in questo caso, il matrimonio sia contratto con rito civile.